

FRATERNITA' MARIA CONSOLATRICE
Associazione di promozione sociale
C.F. 97693960011

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA - 20/07/2022

Il giorno 20 luglio 2022 alle ore 21.00 presso la Cappella Maria Consolatrice Via Petitti 24, Torino si è riunita l'assemblea dell'Opera Mons. Casalegno. Sono presenti il Presidente Claudio Albera e i soci: Antonella Merlino, Arianna Semenzato, Luisa Merlino, Mirna Tomatis, Anna Maria Palumbo, Andrea Dezordo. E' assente ingiustificata la sig.ra Anna Federica Zicaro. Il presidente, verificato il numero legale, apre la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente riunione

Il verbale del 27/01/2022 è approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci

2. Presentazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020;

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021, presentato dalla Tesoriera Mirna Tomatis, viene approvato all'unanimità.

3. Cooptazione nuovi soci

Su proposta del Consiglio Direttivo viene proposta la cooptazione dei seguenti soci: Eugenia Lucia Sordello, Alessandro Ghisolfi, Giacomo Filippa, Nicoletta Biagi, Clara Clapasson. L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente comunica che i soci Maria Giuseppe Tancorra, Pietro Russo, Franca la Torre, Rebecca Noferino e Maria Carbone, non avendo rinnovato la quota associativa annuale e non avendo più inoltrato richiesta di rinnovo, sono decaduti secondo le norme statutarie dalla qualifica di socio.

4. Ratifica della nuova denominazione

Il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea dei soci la proposta di variazione della denominazione dell'associazione da Opera Mons. G. Casalegno a Fraternità Maria Consolatrice per meglio evidenziare la continuità con il Gruppo ex allievi fondato nel 2007 e la sinergia con la Congregazione delle Suore di Maria Consolatrice, di cui l'associazione è emanazione spirituale seppur con totale autonomia giuridica e amministrativa; Viene confermata l'ubicazione della sede legale presso la Cappella di via Petitti 24, immobile in concessione all'associazione stessa da parte dell'ASL TO a decorrere dal 2009. L'assemblea approva all'unanimità

5. Ratifica nuovo statuto sociale

Il Consiglio Direttivo sottopone ai soci l'approvazione di un nuovo Statuto Sociale che fatte salve le finalità contenute nell'Atto Costitutivo e nel progetto presentato alla proprietà dell'immobile per l'assegnazione della Cappella di via Petitti 24 nel 2009, tiene conto degli sviluppi dell'associazione e della nuova normativa sul Terzo Settore. Il presidente dà lettura dello Statuto. L'assemblea approva all'unanimità. Con l'introduzione del nuovo statuto sociale viene automaticamente abrogato lo statuto del 27/01/2021. Si dà mandato al presidente di effettuare le dovute variazioni e registrazioni presso l'Agenzia delle entrate e presso il Registro Comunale dell'associazione alle quali l'ente è regolarmente iscritto.

6. Riordino cariche sociali

Il Presidente sottopone all'assemblea la lettera di dimissioni della sig.ra Anna Federica Zicaro da vicepresidente dell'associazione e comunica all'assemblea che la carica di vicepresidente è stata dal direttivo conferita alla dott.ssa Luisa Merlino, già segretaria del consiglio.

Il Consiglio Direttivo resta dunque formato dal sig.

Claudio Albera	Presidente e Rappresentante Legale
Luisa Merlino	Vicepresidente e Segretaria
Mirna Tomatis	Tesoriera

7. Istituzione Codice Etico (o Regola di vita fraterna)

Il presidente sottopone all'approvazione dei soci l'istituzione di un Codice Etico o Regola di Vita elaborato con la Congregazione delle Suore di Maria Consolatrice che recepisce e adatta alla condizione laicale le Costituzioni religiose dell'Ordine. L'assemblea approva.

Il Presidente
Claudio Albera

Claudio Albera

Il segretario verbalizzante
Luisa Merlino

Luisa Merlino



Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROV. LE I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3
29 AGO. 2022
il _____ Serie 3 n. 4821

versati € ϕ
€ *250*
di cui per diritti _____

IL FUNZIONARIO
Luca MORELLI



[Faint, mostly illegible text covering the main body of the document, possibly a letter or report.]

[Handwritten signature or initials in the bottom left corner.]

Registrazione a Torino - Agenzia delle Entrate
Data di ricezione: 10/10/2011
Data di invio: 10/10/2011



UFFICIO DI ENTRATE

UFFICIO DI ENTRATE

Sede legale: via I. Petitti 24-10126 Torino (TO)-C. F 97693960011

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"FRATERNITA' MARIA CONSOLATRICE"**

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017 con sede in Torino, quale Ente del terzo settore, un'associazione di promozione sociale denominata "FRATERNITA' MARIA CONSOLATRICE". L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo APS-ETS con l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera. In entrambi i casi il trasferimento di sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Identità

Art. 2.

L'Associazione affonda le proprie radici nella missione educativa e caritativa delle Suore di Maria Santissima Consolatrice con le quali condivide i principi ispiratori. Questi principi sono contenuti nel Codice Etico che viene sottoscritto dai soci contestualmente al presente statuto. L'associazione fa proprio l'insegnamento del beato Arsenio da Trigolo fondatore delle Suore di Maria Consolatrice e si impegna a proseguire l'apostolato delle religiose in ambito formativo, culturale, aggregativo e caritativo.

Scopi e Finalità

Art. 3.

L'associazione è apartitica, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore sia a favore dei propri associati che di terzi:

- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, culturale e del paesaggio. Ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (articolo 5 codice del terzo settore).
- Organizzazione e gestione di attività di interesse sociale culturale o religioso.
- Servizi strumentali ad enti del terzo settore.

Attività

Art. 4.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Custodia, manutenzione, conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica del bene architettonico sottoposto a vincolo denominato ex-cappella Maria Consolatrice ubicata a Torino in via Petitti 24, immobile in concessione gratuita a decorrere dal 2008 attraverso la stipula di un regolare contratto di comodato;
- Incontri di formazione umana, cristiana e tecnico-operativa dei volontari a cui è affidata la gestione dell'immobile e degli eventi che si svolgono all'interno di esso;
- Editazione di un periodico cartaceo e produzione audiovideo destinati a far conoscere principi e attività dell'Associazione e a diffondere la cultura del volontariato a favore dell'impegno sociale a beneficio dei soggetti più deboli;
- Celebrazione pubblica settimanale del rito cattolico, proposta di percorsi di approfondimento spirituale anche in chiave ecumenica e organizzazione di eventi culturali (concerti, banchi di beneficenza e spettacoli) destinati alla raccolta fondi per organizzazioni di volontariato ed enti benefici;
- Collaborazione in rete con Enti del Terzo Settore mediante un supporto operativo o finanziario ad attività di carattere sociale-caritativo. In particolare, l'Associazione si impegna a sostenere l'attività caritativa dell'organizzazione di volontariato Missione di Carità Padre Arsenio con la quale condivide gli stessi principi ispiratori.

Le attività sopra elencate sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo



Handwritten notes in blue ink on the right margin:
- "Anche nel 2017"
- "Francesco" (written vertically)
- "Antonio" (written vertically)
- "Claudio" (written vertically)
- "Bisogni" (written vertically)
- "Giovane" (written vertically)
- "Clemente" (written vertically)
- "Sordelli" (written vertically)
- "Mina" (written vertically)
- "Comitato" (written vertically)

personale, spontaneo e gratuito.

L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 D. Lgs 117 / 2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata nell'assemblea dei soci.

Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13 comma 6 D. Lgs 117 / 2017.

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Dall'aderente possono essere soltanto rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

Le spese sostenute dall'aderente possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario o aderente;

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'opera di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono scopi finalità e identità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante e procede alla registrazione dell'aderente nel libro soci.

Art. 9.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Criteri di perdita della qualità di socio

Art. 11.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; o che rechino danno all'associazione stessa.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000 previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. Hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 13 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso procedimenti disciplinari.

Tutti i soci hanno diritto di intervenire esercitando il diritto di voto. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta. Nessuno socio può rappresentare più di due associati. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di impedimento dal Vicepresidente o dal consigliere anziano. In ogni caso l'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.

L'Assemblea, si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da un decimo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene tramite invio di lettera raccomandata ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. La convocazione deve avvenire, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. Le deliberazioni

Handwritten notes in the right margin, written vertically from bottom to top:
Nicoletta Biagi
Eugenio Sordello
Alessandro Robera
Antonio Muerli
Diana Beppe
Alessandro
Carmine Palumbo

Handwritten note at the bottom right: *Ming Comati's*

sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, debitamente nominato a tale scopo, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. I verbali devono essere inseriti nell'apposito libro con pagine numerate denominato Libro verbali. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria

Art. 17

È convocata dal presidente:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto)
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Assemblea straordinaria

Art. 20.

È convocata dal Presidente per deliberare su:

- modifiche statutarie: l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Esso dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2582 del Codice civile. L'assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo

è convocato e presieduto dal Vicepresidente o dal consigliere anziano.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente e sono conservati nel Libro Verbali apposito.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; attua ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente; il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- Ha facoltà di costituire comitati formati da soci o anche da esperti non soci per la realizzazione di progetti specifici.

Art. 25.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, di fronte a terzi e in giudizio e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza ed è autorizzato, su delega dell'assemblea ad aprire conti correnti bancari o postali ed esercitarne l'operatività.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario o da un consigliere delegato.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Vicepresidente vicario

Art.26bis.

In caso di assenza o impedimento del presidente può esercitarne temporaneamente le mansioni senza tuttavia avere la rappresentanza legale dell'associazione. La carica di vicepresidente può essere conferita anche al segretario.

Il Tesoriere

Art. 27.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. La carica di segretario è cumulabile con quella di vicepresidente vicario.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Esercizio sociale patrimonio e bilancio

Art. 31.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale dell'associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori o comunque componenti degli organi sociali.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

Norma finale

Art. 39.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Torino, 20 luglio 2022

FIRME DEI SOCI

ANTONELLA MERLINO *Antonella Merlino*
LUISA MERLINO *Luisa Merlino*
EUGENIA LUCIA SORDELLO *Eugenia Sordello*
ANDREA DE ZORDO *Andrea De Zordo*
ARIANNA SEMENZATO *Arianna Semenzato*
GIACOMO FILIPPA *Giacomo Filippa*
ALESSANDRO GHISOLFI *Alessandro Ghisolfi*
NICOLETTA BIAGI *Nicoletta Biagi*
MIRNA TOMATIS *Mirna Tomatis*
ANNA MARIA PALUMBO *Anna Maria Palumbo*
CLARA CLAPASSON *Clara Clapasson*
CLAUDIO ALBERA *Claudio Albera*